



OR.S.A.

Organizzazione Sindacati Autonomi e di base

SETTORE FERROVIE

SEGRETERIA GENERALE

00185 Roma, Via Magenta n.13 - Tel.06/4456789 - Fax 06/44104333

Sito internet: www.orsaferrovie.it

E-mail: sg.orsaferrovie@sindacatoorsa.it

Roma, 14 Maggio 2015

Prot. 69/SG/OR.S.A. Ferrovie

COMMISSIONE DI GARANZIA

dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali

- ASSTRA
- CONFETRA
- FERCARGO
- Segreterie Nazionali
 - FILT CGIL
 - FIT CISL
 - UILTRASPORTI
 - UGL TAF
 - FAST FERROVIE
 - FAISA
- MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Dipartimento per i trasporti, gli affari generali e il Personale
- MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Direzione Generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie
- ADICONSUM
- ASSOCONSUM
- ADOC
- ADUSBEP
- ASSOCIAZIONE CONSUMATORI UTENTI (ACU)



ORGANIZZAZIONE SINDACATI AUTONOMI E DI BASE

- ASSOUTENTI
- CENTRO TUTELA CONSUMATORI
- CITTADINANZA ATTIVA
- CODACONS
- CODICI
- CONFCONSUMATORI
- FEDERCONSUMATORI
- LA CASA DEL CONSUMATORE ONLUS
- MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO
- UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI
- ALTROCONSUMO
- LEGA CONSUMATORI
- MOVIMENTO CONSUMATORI
- Presidente del Senato della Repubblica
- Presidente della Camera dei Deputati
- Presidente del Consiglio dei Ministri

OGGETTO: riferimento nota della Commissione di Garanzia Prot. 0006069/TMC del 30/04/2015

In riscontro alla proposta di regolamentazione provvisoria del servizio merci su rotaia (pos. 1901/14) di cui la delibera 15/123, la scrivente Segreteria Generale -in fase preliminare- ritiene necessario evidenziare le seguenti considerazioni:

- La Legge 146/90 e *smi* prevede -in modo inequivocabile- che la finalità della Legge sia quella di contemperare l'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti delle persone, attraverso delle norme in grado di assicurarne l'effettiva garanzia Costituzionale.



- Nel nostro Paese l'applicazione delle norme comunitarie in materia di liberalizzazione del servizio ferroviario ha riscontrato una decisa impronta liberista. Nel settore oggetto della Regolamentazione Provvisoria sono presenti diverse imprese merci ferroviarie (oltre trenta) che non sono assoggettate all'applicazione del Contratto di Lavoro di Settore. Infatti il Contratto della Mobilità - Area Attività Ferroviarie, individuato quale normativa contrattuale in grado di assicurare al settore regole comuni, sottoscritto dalla principale associazione datoriale (Federtrasporto/Agens) e dalle OO.SS. maggiormente rappresentative del settore, viene applicato solo dall'ex monopolista. Le restanti Imprese applicano ai propri dipendenti i più svariati CCNL da cui derogare con contratti aziendali.
- Nel nostro Paese è presente un ordinamento che, rispetto ad altre realtà dell'Unione Europea, restringe la libertà del diritto di sciopero; infatti in altri Paesi Comunitari, compresi quelli maggiormente sviluppati, notiamo delle modalità di proclamazione e svolgimento dello sciopero meno condizionate da vincoli e restrizioni. In Francia la legge prevede una volontaria procedura di conciliazione per i conflitti industriali, tuttavia i lavoratori non sono obbligati ad attendere l'esito della stessa per poter scioperare. I lavoratori francesi sono liberi di scegliere la durata dello sciopero, che potrebbe essere estremamente corta o molto lunga. In Germania non esiste una legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, in quanto la materia è regolamentata dai Contratti Collettivi, quindi, il diritto di sciopero è regolamentato direttamente anche dalla componente sindacale. Infatti la recente protesta dei ferrovieri tedeschi è iniziata alle ore 2.00 del 5 maggio ed è terminata dopo sette giorni, interessando sia il trasporto merci che quello passeggeri. Da notare che a differenza del sistema di trasporto merci italiano, quello tedesco predilige il trasporto di merci su rotaia rispetto a quello su gomma.
- Relativamente all'ambito di applicazione della regolamentazione di sciopero, occorre evidenziare che, rispetto all'intero volume di merci con movimento terrestre, sulla rete ferroviaria viene trasportata una percentuale di merci non superiore al 6 %, di cui il 69% assicurato da Trenitalia S.p.A. e il 31% dalle restanti medie e piccole imprese (Fonte ISTAT dati riferiti all'anno 2010). Ne consegue che la percentuale di merci trasportate dalle piccole e medie imprese è inferiore al 2% delle merci totali.
- Differentemente da quanto evidenziato in occasione dell'apertura della procedura e nonostante si sia svolto con Federtrasporto un incontro con le parti sociali, la Commissione di Garanzia ha inteso, con la proposta di regolamentazione provvisoria, escludere dall'ambito di applicazione il Gruppo F.S.I. a cui continua ad essere applicato l'accordo del 23.11.1999.

In considerazione delle premesse esposte, appare evidente che:

- Nel nostro Paese il Lavoro si trova esposto a condizioni economiche e normative particolarmente gravose e nel contempo limitato nell'utilizzo del principale strumento costituzionale atto ad esprimere e manifestare il proprio dissenso: il diritto di sciopero.
- La Legge 146 prevede, al fine di temperare il diritto di sciopero con quello della mobilità al cittadino, l'obbligo di rispettare determinati vincoli tra cui quello dei servizi minimi, delle procedure di raffreddamento nonché dei restanti vincoli di cui l'art. 2 comma 2 della Legge 146/90 e s.m.i. In questo senso non riteniamo attualmente giustificato, per assicurare i



servizi ai cittadini, regolamentare un settore che svolge un volume di traffico - ad oggi - non superiore al 2% dell'intero servizio merci terrestri. Se così fosse nell'autotrasporto stradale, che muove su terra il 94% delle merci, sarebbe precluso il diritto di sciopero, che invece è regolamentato con apposito accordo valutato idoneo dalla stessa Commissione di Garanzia, con delibera n. 10.6 del 9 giugno 1994.

- La regolamentazione provvisoria che la Commissione di Garanzia intende adottare con l'esclusione della principale impresa ferroviaria di trasporto merci, introduce un diverso criterio nella libera concorrenza tra le imprese.
- E' certo che già la Legge 146/90 impone l'obbligo di rispettare determinati vincoli affinché i servizi, che la stessa Legge individua, siano assicurati al cittadino. Più chiaramente le prestazioni minime indispensabili e le ulteriori norme proposte, devono essere finalizzate a garantire il servizio al cittadino e non certo per permettere alle aziende di vedersi assicurate alcune prestazioni in occasione di sciopero.

In conclusione ed in considerazione dell'obiettivo posto dalla Legislazione Italiana, la scrivente Segreteria Generale ritiene che per il trasporto merci ferroviario, così come individuato dalla proposta di Regolamentazione Provvisoria, non sussistono le condizioni per applicare la Legge 146/90, in quanto i servizi al cittadino sono già assicurati con modalità e mezzi che ne garantiscono abbondantemente l'esigibilità. Purtroppo stessa cosa non si può affermare per il diritto di sciopero - anch'esso diritto costituzionale - che invece viene compresso in misura decisamente restrittiva.

La scrivente, conseguentemente alla richiesta di codesta Commissione, in data 26 marzo 2015 ha inviato una proposta di regolamentazione di cui si confermano i contenuti e che si allega alla presente. In ogni caso, per i motivi su esposti OR.S.A. Ferrovie si riserva di attuare - in tutte le Sedi opportune - qualsiasi iniziativa atta a garantire e tutelare il diritto di sciopero.

Infine comunica la propria e più completa disponibilità ad essere ascoltata, così come previsto dall'art. 13 della Legge 146/90, per meglio illustrare e argomentare le motivazioni contenute nella presente nota.

Restando in attesa di riscontro rivolgiamo distinti saluti.

All.1

Il Segretario Generale

Andrea Pelle



ORGANIZZAZIONE SINDACATI AUTONOMI E DI BASE



OR.S.A.

Organizzazione Sindacati Autonomi e di base

SETTORE FERROVIE

SEGRETERIA GENERALE

00185 Roma, Via Magenta n.13 - Tel.06/4456789 - Fax 06/44104333

Sito internet: www.orsaferrovie.it

E-mail: sg.orsaferrovie@sindacatoorsa.it

Roma, 26 Marzo 2015

Prot. 42 /SG/OR.S.A. Ferrovie

- Commissione di Garanzia 146/90
- AGENS
- ASSTRA
- CONFETRA
- FERCARGO
- Segreterie Nazionali

FIL CGIL

FIT CISL

UIL TRASPORTI

FAISA CISAL

UGL TRASPORTI

FAST FERROVIE

Premesso che:

1. Il trasporto di merci su rotaia, limitatamente al caso in cui sia diretto all'approvvigionamento di beni di prima necessità, ovvero abbia ad oggetto merci definibili come pericolose e/o nocive, così come definite dal D.lgs. n.52/1997 e dalla regolamentazione relativa agli accordi RID, costituisce un servizio pubblico essenziale ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a) della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni - essendo volto a garantire e soddisfare i diritti della persona costituzionalmente rilevanti, alla vita, alla salute ed alla sicurezza;
2. per lungo tempo il servizio di trasporto merci su rotaia è stato esercitato, in regime di monopolio, dalla Divisione Cargo del Gruppo ferrovie dello Stato;

Considerato che:

1. nel settore del trasporto merci su ferro sono sopravvenute rilevanti trasformazioni, determinate dal progressivo processo di liberalizzazione avviato dal legislatore a partire dall'anno 2003;
2. il nuovo assetto economico è caratterizzato da una pluralità di agenti che rendono necessario un nuovo impegno negoziale delle parti sociali, al fine di predisporre una regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero che sia applicabile al personale dipendente da tutte le imprese di trasporto merci su ferro;



ORGANIZZAZIONE SINDACATI AUTONOMI E DI BASE

3. nelle more del concreto esercizio dell'autonomia collettiva, al fine di realizzare un equo contemperamento tra il diritto di sciopero dei dipendenti delle imprese di trasporto merci su rotaia ed i diritti costituzionalmente rilevanti della persona, la Commissione di Garanzia dell'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali è assoggettato alle regole generali contenute nella legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, nonché, ai fini dell'individuazione delle prestazioni indispensabili.

Proponiamo la seguente regolamentazione per l'esercizio del diritto di sciopero nel settore del trasporto merci per mezzo ferrovia:

Bozza di regolamentazione:

1. Efficacia

La presente regolamentazione si riferisce allo stato attuale di organizzazione del servizio di trasporto merci per mezzo ferrovia e coinvolge tutte le imprese ferroviarie merci e articolazioni di società di trasporto ferroviario che effettuano il trasporto delle merci.

2. Ambito di applicazione

La presente regolamentazione si applica ai lavoratori, alle imprese ed alle pubbliche amministrazioni che a qualsiasi titolo – ivi inclusi appalti, concessioni e sub-concessioni parziali o totali - concorrono alla erogazione di servizi funzionalmente connessi al trasporto a mezzo ferrovia delle merci indicate nel seguente punto 3.

3. PRESTAZIONI INDISPENSABILI

Si considerano prestazioni indispensabili DA GARANTIRE IN CASO DI SCIOPERO, ai sensi della legge 146 del 12 giugno 1990 e delle successive modifiche ed integrazioni intervenute con la legge n. 83 dell'11 aprile 2000 quelle relative a:

- Sostanze pericolose e nocive così come definite ai sensi del D.lgs. n.52 del 3.02.1997 ed agli accordi RID riconducibili ad esplosivi, comburenti, infiammabili, tossici, nocivi, corrosivi, cancerogeni e pericolosi per l'ambiente;
- Trasporto di animali vivi;
- Trasporto di prodotti alimentari per l'alimentazione umana esclusivamente se freschi e deperibili.

Prestazioni da garantire nell'ambito della sicurezza delle persone e degli impianti:

- Custodia
- Controllo merci pericolose e deperibili

4. Treni da garantire in caso di sciopero

Solo in presenza di sciopero nazionale o generale di tutte le imprese merci ferroviarie verrà assicurata la circolazione dei treni destinati all'esclusivo trasporto delle merci così come individuate nel precedente punto 3 (prestazioni indispensabili) della presente regolamentazione. Non verranno assicurati treni con composizione promiscua.



Per tutta la durata dello sciopero, l'impresa ferroviaria interessata si asterrà dall'ordinare l'introduzione/movimentazione/composizione/scomposizione in stazione di treni composti da carri contenenti merci diverse da quelle individuate nel precedente punto 3 prima della formale dichiarazione di non adesione allo sciopero dei lavoratori in turno.

L'impresa ferroviaria rinuncia altresì ad avvalersi del servizio di trazione fornito da altre imprese ferroviarie per garantire il trasporto delle merci rientranti nei propri contratti commerciali.

Ora cuscinetto:

Sono garantiti a destino tutti i treni merci che, con orario di partenza anteriore all'inizio dello sciopero, abbiano arrivo a destino entro un'ora dall'inizio dello sciopero stesso. Al personale non saranno richieste prestazioni aggiuntive e connesse.

Il personale in turno rotativo con orario di servizio che termina entro un'ora dall'inizio dell'astensione concluderà la propria prestazione lavorativa. Lo stesso personale, la cui prestazione lavorativa termina entro 1 ora dalla fine dell'astensione, se scioperante, non ha l'obbligo di completare la prestazione, né di svolgere i tempi accessori in partenza, né quelli in arrivo.

5. Contingenti di personale da impiegare nelle prestazioni indispensabili

1. I contingenti di personale da impiegare nelle prestazioni indispensabili vengono determinati, dalle singole amministrazioni, aziende ed imprese, tenuto conto delle proprie peculiarità ed attraverso specifico accordo che indichi il quantitativo di personale strettamente necessario a garantire le prestazioni indispensabili come previsto dall'art.2 – comma 2 – Legge 146/90 e nei limiti previsti dall'articolo 13 comma 1 lettera a . Tale accordo deve intervenire, sentite le Organizzazioni sindacali, almeno 5 giorni prima dell'inizio dell'astensione,
2. Per comprovati eventi sopravvenuti, previa tempestiva comunicazione alla Commissione ed alle Organizzazioni sindacali proclamanti, sarà possibile la conseguente nuova individuazione dei contingenti di personale da impiegare nelle prestazioni indispensabili,
3. A questi fini si ricorre al personale programmato nei normali turni (salve le eventuali sostituzioni per i casi di forza maggiore). Eventuali ulteriori contingenti di personale da impiegare a tali fini (o da utilizzare come riserve) vanno identificati dalle Amministrazioni ed Imprese, attraverso l'accordo con le Organizzazioni sindacali interessate di cui al precedente comma 1.
4. La consistenza dei contingenti di cui al precedente comma va commisurata alle effettive prestazioni indispensabili da erogare in base alla presente Regolamentazione e deve comunque essere tale da garantire la composizione minima degli equipaggi e delle eventuali squadre di terra nel pieno rispetto delle condizioni di sicurezza e degli accordi nazionali / aziendali in essere.
5. Nell'individuazione dei lavoratori da comandare in servizio per la garanzia delle prestazioni indispensabili, le aziende adottano, ove possibile, criteri di rotazione, al

fine di poter garantire a tutti i lavoratori la possibilità di esercitare il diritto di sciopero.

6. Personale comandato

I comandi vengono disposti per iscritto dall'impresa ferroviaria interessata dalla proclamazione di sciopero che si occuperà, inoltre, di verificare il ricevimento del comando al personale interessato. Nella considerazione che il comando sia precede la cognizione dell'adesione o meno del personale allo sciopero, il personale comandato ha l'obbligo di far conoscere – ad inizio della prestazione – la sua adesione o meno all'agitazione.

Il personale comandato nel caso non esprima la volontà di aderire all'agitazione sarà considerato presente a tutti gli effetti.

Ove manifesti –invece- tale volontà, ad esso non verranno richieste prestazioni lavorative eccedenti quelle necessarie all'effettuazione dei servizi garantiti.

In ogni caso il personale comandato dovrà presentarsi in servizio e, qualora aderente allo sciopero, potrà essere sostituito, ove possibile, prioritariamente da altro personale non scioperante, solo ad eventuale sostituzione avvenuta sarà libero. In tal caso a quest'ultimo sarà garantito il rientro in residenza a cura della società .

Ai lavoratori comandati aderenti allo sciopero non verranno effettuate trattenute economiche, ovvero sarà corrisposta la retribuzione proporzionale all'impegno orario prestato.

Il personale non espressamente comandato dalla Società, qualora si presenti in servizio, è considerato non aderente allo sciopero ed è tenuto a prestare l'intera e completa prestazione lavorativa nell'ambito della Direzione Compartimentale Movimento (o struttura equiparata) di appartenenza o, per turni non rotativi, nell'ambito della stessa giurisdizione territoriale e/o operativa.

7. Procedure di raffreddamento e di conciliazione

a. Divieto di azioni unilaterali

Durante le procedure di cui al presente articolo, le parti eviteranno di porre in essere azioni unilaterali e le aziende sospenderanno, per la medesima durata, l'applicazione degli eventuali atti unilaterali recenti o delle manifestazioni di intenti che hanno dato luogo alla vertenza, fatti comunque salvi gli obblighi derivanti dalla regolarità e dalla sicurezza dell'esercizio.

b. Fase della procedura

1. Il soggetto collettivo che intende promuovere un'astensione, prima della proclamazione della stessa, deve avanzare richiesta di incontro all'ente gestore del servizio o all'azienda specificando, per iscritto, i motivi per i quali intende proclamare lo sciopero e l'oggetto della rivendicazione. Le motivazioni contenute nella comunicazione dovranno essere uguali a quelle dell'eventuale proclamazione dello sciopero.
2. Entro i successivi **3 giorni** (con esclusione dei festivi) dal ricevimento della predetta comunicazione, la controparte datoriale (aziendale o nazionale) **informa per iscritto il soggetto richiedente della data e del luogo** in cui si terrà l'incontro di esperimento delle

procedure di raffreddamento. In ogni caso **l'incontro deve tenersi entro i 5 giorni** (con esclusione dei festivi altrimenti la procedura si considera comunque esaurita).

3. L'omessa convocazione da parte dell'ente o dell'azienda o il rifiuto di partecipare all'incontro da parte del soggetto sindacale che lo abbia richiesto, nonché il comportamento delle parti durante l'esperimento delle procedure potranno essere oggetto di valutazione da parte della Commissione ai sensi dell'art. 13 lett. c), d), h), i) ed m) della legge n. 146/90, come modificata dalla legge n. 83/2000.

Il soggetto sindacale è tenuto, prima o contestualmente alla proclamazione di sciopero, a comunicare alla Commissione di Garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, per iscritto, l'esito delle procedure e a precisare le motivazioni del loro eventuale fallimento allegando tutti i verbali che obbligatoriamente verranno redatti al termine di tutti gli incontri.

8. Ripetizione delle procedure

Nell'ambito della stessa vertenza, per le azioni di sciopero successive alla prima, le procedure di raffreddamento e di conciliazione devono essere ripetute nel solo caso in cui siano trascorsi più di **90 giorni dalla data del primo sciopero effettuato**.

9. Avvenimenti eccezionali

In caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturali gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati od in corso di effettuazione, sono immediatamente sospesi.

10. Preavviso minimo

Esperate le procedure di raffreddamento e di conciliazione, la proclamazione di ciascuno sciopero deve essere comunicata con un preavviso di almeno **10 giorni** ai soggetti previsti dall'art. 2, comma 1 della legge nel rispetto delle forme e dei contenuti ivi richiamati. Nel computo del termine di preavviso è escluso il solo giorno iniziale.

11. Preavviso massimo

Al fine di consentire un'applicazione delle regole relative alla oggettiva rarefazione degli scioperi rispettosa della garanzia di libero esercizio dell'attività sindacale, e di evitare il ricorso a forme sleali di azione sindacale, il preavviso non può essere superiore a **30 giorni**. Ai fini del computo del termine di preavviso massimo, si deve fare riferimento alla data e all'orario di ricevimento dell'atto di proclamazione da parte della Commissione di garanzia.

12. Proclamazione dello sciopero

- i. Ogni proclamazione deve riguardare una sola astensione dal lavoro. Lo stesso soggetto, in relazione allo stesso bacino di utenza, può procedere ad una nuova proclamazione solo dopo l'effettuazione dello sciopero precedentemente indetto.
- ii. Il documento sindacale di proclamazione deve contenere:
 - a) ove si tratti di prima azione di sciopero:



- 1) l'esatta indicazione dei soggetti proclamanti con l'indicazione leggibile dei soggetti firmatari;
 - 2) l'indicazione delle motivazioni dell'astensione collettiva dal lavoro;
 - 3) l'esatta indicazione delle date e delle sedi in cui si sono svolte le procedure di raffreddamento e conciliazione (con eventuale allegazione - ove possibile - dei relativi verbali); nell'ipotesi in cui le procedure non si siano potute svolgere per la mancata convocazione del soggetto proclamante da parte dell'azienda o dell'autorità amministrativa, entro i termini previsti, le domande di attivazione della procedura comunque inoltrate;
 - 4) l'indicazione della data nella quale si intende scioperare, nonché della durata e delle modalità di attuazione dell'astensione collettiva dal lavoro;
- b) ove si tratti di proclamazione di sciopero successiva, relativa alla stessa vertenza, in aggiunta agli elementi di cui sopra, l'indicazione della data o delle date delle astensioni collettive precedentemente effettuate;
- c) ove si tratti di adesione a scioperi già proclamati, l'espressa dichiarazione di adesione a sciopero proclamato da altri soggetti. Il fatto che si tratti di una proclamazione in adesione e non di una proclamazione autonoma, peraltro, non esime i soggetti proclamanti in adesione dal rispettare, per tale atto, i termini di preavviso; nonché dall'indicare anche essi la data, la durata, le modalità e i motivi dell'astensione che dovranno essere conformi a quelli indicati dai soggetti proclamanti.

13. Rarefazione

- A) **Tra l'effettuazione di due azioni** di sciopero riguardante la stessa azienda da qualunque soggetto sindacale proclamate e incidenti sul medesimo ambito territoriale, deve in ogni caso intercorrere un **intervallo di 10 giorni** indipendentemente dalle motivazioni e dal livello sindacale che ha proclamato lo sciopero;
- B) A garanzia del rispetto dell'obbligo di rarefazione le organizzazioni sindacali sono tenute a comunicare all'Osservatorio sui conflitti nei trasporti, costituito presso il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, la dichiarazione di sciopero e le sue modalità di svolgimento, nonché a consultare lo stesso prima di procedere alla proclamazione;
- C) Per gli scioperi in cui coincidono le date e quando la coincidenza non costituisca un prolungamento della azione di sciopero di maggior durata fra quelle proclamate e/o un ampliamento dell'ambito territoriale non si applica la regola della rarefazione.

14. Durata

- A) Gli scioperi, per qualsiasi tipo di vertenza **non potranno superare le 120 ore consecutive** (5 giorni naturali consecutivi). Gli scioperi di durata inferiore alle 120 ore si svolgono in un unico periodo di ore continuative tenendo conto della necessità in presenza di turni di assicurare la maggiore partecipazione dei lavoratori interessati.



La durata massima dell'astensione dal **lavoro straordinario**, è di **30 giorni**.

15. Revoca dello sciopero proclamato

Salvo il caso di accordo, di intervento da parte della Commissione di garanzia o dell'autorità competente ad emanare l'ordinanza di cui all'art. 8 della legge, la revoca o la sospensione dello sciopero devono essere comunicate **almeno 1 giorno** (esclusi i festivi) prima dell'effettuazione dello sciopero e di esse deve essere dato annuncio. Ove il 1° giorno antecedente allo sciopero sia festivo, la revoca o la sospensione devono essere comunicate anticipatamente al termine del predetto in modo da consentire all'azienda il rispetto delle scadenze di legge.

SINTESI

Efficacia

Imprese che svolgono trasporto merci per mezzo ferrovia e articolazione di imprese nazionali che svolgono servizio di trasporto merci ferroviario.

Ambito di applicazione

Ai lavoratori, alle imprese ed alle pubbliche amministrazioni che a qualsiasi titolo – ivi inclusi appalti, concessioni e sub-concessioni parziali o totali che concorrono alla erogazione di servizi funzionalmente connessi al trasporto a mezzo ferrovia delle merci indicate come essenziali. Essendo superato l'accordo dei servizi minimi del 23.11.1999 -sottoscritto in un regime di monopolio- occorre definire gli ambiti e i livelli dell'articolazione dello sciopero. Per quanto attiene il servizi merci, questi attengono gli scioperi effettuati a livello di singola impresa ferroviaria e quella a livello di sciopero generale nazionale di tutte le impresa merci su ferro e sciopero generale.

Prestazioni indispensabili da garantire

Per gli scioperi che interessano le singole imprese non devono prevedersi prestazioni indispensabili da garantire sia per l'irrilevante percentuale di merci trasportate sia per il fatto che le altre imprese merci garantiscono il trasporto.

Per gli scioperi che interessano tutte le imprese merci ferroviarie (sciopero nazionale e generale) saranno garantite prestazioni indispensabili da garantire che riguardano:

- Sostanze pericolose e nocive così come definite ai sensi del D.lgs. n.52 del 3.02.1997 e dalla regolamentazione relativa al trasporto su ferrovia definita dagli accordi RID (Règlement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses)
- Trasporto di animali vivi;
- Trasporto di prodotti alimentari di prima necessità per l'alimentazione umana esclusivamente freschi e deperibili

Prestazioni da garantire nell'ambito della sicurezza delle persone e degli impianti:

- Custodia
- Controllo merci pericolose e deperibili

Treni da garantire in caso di sciopero e clausole di salvaguardia del diritto di sciopero



Treni completi destinati all'esclusivo trasporto delle merci individuate come da garantire, esclusi quelli a composizione promiscua, se composti con merce non rientrante tra le prestazioni indispensabili.

Le imprese ferroviarie merci si impegnano a non servirsi del "cosiddetto" affitto di trazione per il periodo di sciopero, e della sostituzione di scioperanti con personale di categoria superiore. In caso contrario è valutato il comportamento delle I.F. la Commissione di Garanzia adotta le sanzioni previste dall'art. 4 comma 4 della Legge 146/90.

Accordo Società - organizzazioni sindacali sul quantitativo di personale strettamente necessario a garantire le prestazioni indispensabili come previsto dall'art. 2 – comma 2 – Legge 146/90

Ora cuscinetto

Sono garantiti a destino tutti i treni merci che, con orario di partenza anteriore all'inizio dello sciopero, abbiano arrivo a destino entro un'ora dall'inizio dello sciopero stesso. Il personale è esentato dall'effettuazione dei tempi medi ed accessori, compreso i tempi accessori e medi attinenti l'effettuazione e il ricovero dei sopra richiamati treni. Il personale che presta il servizio nei treni in corso di viaggio, al fine di permettere il ricovero in idonee stazioni, comunicherà la propria adesione un'ora prima dell'inizio della propria prestazione lavorativa.

Personale da impiegare nelle prestazioni indispensabili

Individuazione con un preavviso di 5 giorni, sentite le organizzazioni sindacali. Personale previsto in turno, personale di condotta e/o polifunzionale impiegato unicamente per l'effettuazione del treno garantito. Divieto di utilizzo di personale di terra per movimentazione – composizione/scomposizione treni durante il periodo di sciopero.

Personale comandato

Nel comando scritto nei comandi al personale dev'essere chiaramente indicata la composizione del treno e la tipologia delle merci trasportate. Nel caso queste non siano considerate tra le prestazioni indispensabili o in presenza di composizione promiscua il personale può rifiutare l'ordine di comando.

Se aderisce allo sciopero non verranno richieste prestazioni lavorative eccedenti quelle necessarie all'effettuazione dei servizi garantiti, nel rispetto dell'articolo 13 comma 1 lettera a della Legge 146/90 in caso di scioperi nazionali i lavoratori comandati non possono superare 1/3 dei dipendenti dell'azienda interessata.

Al personale comandato che effettua le prestazioni indispensabili non saranno effettuate decurtazioni economiche.

Procedure di raffreddamento e di conciliazione

Divieto di azioni unilaterali entro 3 giorni dalla convocazione – entro 5 dalla richiesta deve tenersi l'incontro. **Ripetizione delle procedure** dopo 90 giorni dall'effettuazione del primo sciopero.

Avvenimenti eccezionali Immediata sospensione dello sciopero in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturali

Preavviso minimo 10 gg

Preavviso massimo 30 gg

Franchigie Non previste



Proclamazione dello sciopero Dettagli definiti nell'atto di proclamazione

Rarefazione Almeno 10 gg tra effettuazione ed effettuazione rispetto alla stessa azienda.
Lo stesso soggetto può dichiarare lo sciopero successivamente all'effettuazione di quello precedentemente dichiarato. Ammessi scioperi coincidenti

Durata Massimo 120 ore continuative Lavoro straordinario: max 30 gg

Revoca Entro 1 giorno dall'inizio dello sciopero

Il Segretario Generale

Andrea Pelle

